



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 222 - 2019

Oggetto: Regolamento per la ripartizione del fondo “incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all’Albo in data 20 dicembre 2019

IL RETTORE

- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTO** il parere del Collegio dei revisori dei conti federato;
- **VISTO** il parere della parte sindacale, per quanto di competenza;
- **VISTA** la delibera del 13 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all’emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento la ripartizione del fondo “incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.LGS. 18/04/2016, n. 50 e SS.MM.II. della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 20 dicembre 2019

IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
“INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” DI CUI ALL’ART.
113 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II. DELLA
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA**



Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice) e definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito, fondo) svolte dai dipendenti della Scuola, secondo quanto previsto dell'art. 113, comma 3 (Incentivo per funzioni tecniche) del Codice.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture ai sensi dell'art. 113, commi 2,3,4 del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti, come meglio identificati al successivo art. 5 del presente Regolamento, incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b. attività valutazione preventiva dei progetti;
- c. attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d. attività di responsabile unico del procedimento;
- e. attività di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione;
- f. attività di collaudo statico, tecnico amministrativo o verifica di conformità.

2. Le risorse destinate al fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare al dipendente interno per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ed ai costi previsti del quadro economico.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Sono esclusi ai fini della costituzione del fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di progettazione interna. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento, tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice e i lavori di amministrazione diretta. Sono esclusi dall'incentivo gli interventi affidati mediante procedure di somma urgenza e le acquisizioni di beni e servizi effettuati mediante ordine diretto di acquisto e trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.

Art. 3 Costituzione e quantificazione del fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito e alimentato da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, di cui al precedente articolo 2. Gli importi a base di gara sono da intendersi al netto dell'IVA.

2. L'80% del fondo è ripartito tra il personale dipendente coinvolto nelle attività da a) ad f) dell'art. 2, con le modalità specificate nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico Amministrazione.



3. Il restante 20% del fondo, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini previsti dall'art. 113, comma 4, del Codice.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo qui di seguito indicate, con riferimento ai lavori pubblici:

LAVORI		
Importo	Aliquota	Importo del fondo
Fino a € 40.000	0%	0
da € 40.000 fino a € 499.999,00	1,9%	1,9% dell'importo (max € 8.740)
da € 500.000,00 e fino a € 1.499.999,00	1,5%	€ 8.740 + 1,5% sull'importo eccedente € 1.500.000
da € 1.500.000,00	1%	€ 23.740+1% sull'importo eccedente € 1.500.000

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo qui di seguito indicate, con riferimento alle forniture di beni e servizi:

FORNITURE DI BENI E SERVIZI		
Importo	Aliquota	Importo del fondo
Fino a € 40.000	0%	0
da € 40.000 fino alla soglia comunitaria	1,9%	1,9% dell'importo
Superiore alla soglia comunitaria	1,5%	1,5% sull'importo eccedente alla soglia comunitaria

6. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta dovranno essere inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura e, come previsto dal comma 5-bis dell'art.113 del Codice, le somme destinate al fondo incentivo per le funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli interventi.

7. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4 Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti non conformi all'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia), comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche.

2. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato e non derivano da inadempimenti o negligenze del personale interno incaricato.

3. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di



errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Art. 5 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono personalmente individuati, con Determina del Direttore Generale, fra il personale tecnico-amministrativo della Scuola che svolge direttamente o collabora alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli a cui è affidata la singola specifica attività e che hanno la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricomprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 6 Ripartizione del fondo di incentivazione

La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

LAVORI	
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	20%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	10%
Verifica preventiva della progettazione	10%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	20%
Direzione lavori. La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	30%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
TOTALE	100%



FORNITURA DI BENI E SERVIZI	
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	10%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	30%
Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	30%
TOTALE	100%

Art. 7 - Principi relativi all'individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 8 - Modalità di individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ogni lavoro, servizio ovvero fornitura, il Direttore Generale, prima dell'avvio della singola attività, con specifico provvedimento, individua:

a) nel caso di lavori:

- il responsabile unico del procedimento, ove non già precedentemente nominato;
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione lavori, di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate,
- I tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

b) nel caso di servizi e forniture:

- il direttore esecuzione del contratto;
- il responsabile unico del procedimento, ove non già precedentemente nominato;
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle



procedure di bando, di direzione dell'esecuzione del contratto, di verifica di conformità;

- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle procedure ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture

2. Il Direttore Generale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in correlazione alle attività effettivamente eseguite nei lavori, servizi o forniture, nonché alla causa della modifica o revoca, di norma, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo in relazione all'ultimo certificato di pagamento.

Art. 9 - Violazione degli obblighi previsti dalla legge o dal Regolamento

1. I soggetti destinatari dell'incentivo ed i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi ovvero che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Art. 10 - Liquidazione

1. Compilate le fasi del procedimento (qui di seguito riportate al comma 2), il Direttore Generale certifica la prestazione effettuata, il rispetto dei termini e l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli dipendenti sulla base delle percentuali di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.

2. La liquidazione avverrà previa adozione di apposito provvedimento da parte del Direttore Generale nel seguente modo:

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016);
- b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo / di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice.

Art. 11 - Fondo per l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso la Scuola di tirocini formativi di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore contratti pubblici.

2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Amministrazione.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione all'Albo della Scuola e si applicano anche alle attività e procedure attivate a decorrere dal 1 gennaio 2019.

3. Per le procedure attivate nell'anno 2019 l'individuazione del gruppo di cui all'art. 8 viene effettuata contestualmente alla determinazione a gli importi spettanti ai singoli dipendenti destinatari del fondo di cui all'art. 10.